

ALLEGATO 2**Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei biocarburanti /bioliquidi**

In occasione delle verifiche di cui alle parti A e B del presente Allegato, l'organismo di certificazione verifica se l'operatore economico nel proprio operato rispetta i requisiti del presente decreto. L'organismo di certificazione pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale e in tutta indipendenza rispetto all'operatore economico, tenendo debitamente conto degli elementi riportati nelle parti A e B. Le verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare. Al termine della verifica, l'organismo redige un rapporto secondo quanto riportato nella Parte C del presente Allegato.

Parte A - Biocarburanti e bioliquidi diversi dal biometanoFase di produzione delle materie prime coltivate*Singola certificazione*

Nel certificato di conformità dell'azienda o in allegato ad esso devono essere dettagliati tutti i collettori, i siti di stoccaggio e le piarde afferenti l'operatore sottoposto a verifica. La verifica dovrà prevedere la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura presso la sede legale dell'azienda, su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio, e il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:


- il 20% del raccolto sostenibile, nel caso in cui siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;
- il 50% del raccolto sostenibile, nel caso in cui non siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuato al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui culturali.

I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere:

- in prima certificazione;
- in caso di estensione;
- a campione nelle verifiche di sorveglianza.

In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.



Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 2

Le verifiche di cui all'articolo 7 comma 3 devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. Resta fermo che, se la verifica riguarda la conformità ai criteri relativi ai terreni, le zone interessate devono essere vicine fra loro e presentare caratteristiche simili. Se la verifica riguarda il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, le unità devono presentare sistemi di produzione e prodotti simili fra loro.

La verifica dovrà essere effettuata, sul soggetto coordinatore e su ognuna delle aziende rientranti nel campione, nelle seguenti modalità:

- 1) la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura (con PAC, visure storiche, ...), su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio;
- 2) il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:
 - il 20% del raccolto sostenibile, nel caso esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;
 - il 50% nel caso non esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuata al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui colturali. Le imprese agricole oggetto di verifica ispettiva devono essere diverse da quelle visitate l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il soggetto coordinatore e tenendo conto della valutazione del rischio delle aziende. Dovranno essere verificate anche le imprese agricole oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, nonché quelle entranti nel gruppo nell'anno di riferimento, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere su un campione. In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.

L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

Produzione a partire da rifiuti o sottoprodotti*Singola certificazione*

La verifica avviene su un campione di prodotto stabilito in base alla valutazione del rischio con un sopralluogo presso il produttore del sottoprodotto o del rifiuto.



Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da rifiuti, durante la verifica iniziale l'organismo di certificazione deve inserire nel certificato di conformità dell'azienda indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero rilasciare una dichiarazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/ce e in particolare alla definizione di cui all'articolo 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo. Tale dichiarazione deve essere rinnovata ad ogni verifica di sorveglianza.

Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da sottoprodotti, l'organismo di certificazione deve accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di produzione di biocarburanti a partire da materiali classificabili all'interno di una delle categorie di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, l'organismo di certificazione deve accertare la veridicità di tale appartenenza.

Nel caso di oli vegetali esausti, che vengono certificati secondo le modalità di cui all'articolo 18, le operazioni di verifica da effettuare presso il raccoglitore previste al comma 2, lettera c), punto 2) di tale articolo, devono essere svolte su un campione pari almeno alla radice quadrata del numero totale di ristoranti o altre strutture produttrici di oli.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 3


La verifica sarà esclusivamente documentale, presso la distilleria, e dovrà verificare:

- che sia garantita la tracciabilità delle partite ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del MIPAAF;
- che la distilleria, inserisca, nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità, le emissioni della fase di trasporto dalle cantine alla distilleria.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 4

Le verifiche devono essere effettuate sul sansificio e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% dei frantoi partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. La verifica dovrà prevedere, per il sansificio e per i frantoi rientranti nel campione, una verifica documentale e in loco. I frantoi oggetto di verifica ispettiva devono essere diversi da quelli visitati l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificati anche i frantoi oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

Fasi di trasformazione (spremitura, raffinazione, recupero e rigenerazione di oli usati, produzione di biocarburanti e/o bioliquidi)



La verifica dovrà prevedere il sopralluogo presso tutti gli impianti dove sono svolte le diverse attività e una verifica documentale su un campione stabilito in base alla valutazione del rischio.

Attività di stoccaggio e commercializzazione

Nel caso degli operatori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera d), il certificato di conformità dell'azienda deve riportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), almeno le macrocategorie oggetto di commercio: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, sottoprodotti, prodotti intermedi.

Durante la verifica periodica di sorveglianza presso i depositi dovrà essere presente merce di almeno una macrocategoria. I depositi devono essere oggetto di verifica documentale specifica sulla corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa, nonché di un sopralluogo da prevedere in ogni verifica.

Parte B - Produzione di biogas in impianto di digestione anaerobica

Singola certificazione

L'organismo di certificazione verifica che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 5

In caso di certificazione di gruppo le verifiche devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo di soggetti che conferiscono materie prime allo stesso.

La verifica dovrà prevedere:

- 1) la verifica documentale e in loco della sostenibilità presso il coordinatore;
- 2) verifiche a campione presso i fornitori di materia prima nella misura almeno pari al:
 - 5% nel caso di effluenti zootecnici e sottoprodotti, documentale;
 - 10% relativamente alle colture dedicate, documentale e in loco;
 - nel caso di biomasse provenienti da miscele delle tipologie sopra indicate, la percentuale di campionamento da adottare è la maggiore della tipologia presente nella miscela.

Il campione oggetto di verifica ispettiva deve essere diverso da quello controllato l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificate anche le imprese oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il campione.



L'organismo di certificazione, durante le verifiche presso il coordinatore del gruppo, deve accertare che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

Parte C - Rapporti di verifica ispettiva

A seguito delle verifiche ispettive devono essere redatti rapporti che devono contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Anagrafica del titolare del certificato di conformità (ragione sociale, indirizzo, stato, codice identificativo, ecc.);
2. Anagrafica degli operatori economici verificati ove applicabile (comprensiva del codice identificativo);
3. Elenco dei soggetti con i quale il titolare della certificazione ha accordi contrattuali e membri del gruppo;
4. Tutte le informazioni necessarie alla determinazione del rischio associato, calcolato in accordo con il RT-31, valutato annualmente;
5. Evidenza della correttezza del metodo di calcolo adottato e dei risultati ottenuti;
6. Evidenza di aver condotto almeno un sistema di equilibrio di massa ed una prova di rintracciabilità secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;
7. Evidenza delle valutazioni condotte per la qualifica degli operatori economici sulla base di quanto prescritto dalle norme UNI/TS 11429 e UNI TS11567;
8. Evidenza di aver verificato la presenza delle informazioni ambientali e sociali di cui all'articolo 2 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;
9. Non Conformità emesse e loro classificazione.

